

Titolo XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 98

Modifiche al codice civile

1. Dopo l'articolo 42 del codice civile, e' inserito il seguente:

«Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione).

- Se non e' espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto,

le associazioni riconosciute e non riconosciute

e le fondazioni di cui al presente titolo

possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498.

L'organo di amministrazione deve predisporre

una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente

in via di trasformazione contenente

l'elenco dei creditori,

aggiornata a non piu' di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione,

nonche' la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma.

Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma,

2500-quinquies e 2500-nonies,

in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente,

le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V,

in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni

per i quali il libro V

prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese

sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero,

nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.».

Note all'art. 98: - Si riportano gli articoli 2498, 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, 2500-quinquies, 2500-sexies, 2500-nonies del codice civile: «Art. 2498 (Continuita' dei rapporti giuridici). - Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.» «Art. 2499 (Limiti alla trasformazione). - Puo' farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilita' con le finalita' o lo stato della stessa.» «Art. 2500 (Contenuto, pubblicita' ed efficacia dell'atto di trasformazione). - La trasformazione in societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato. L'atto di trasformazione e' soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicita' relative, nonche' alla pubblicita' richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione. La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.» «Art. 2500-bis (Invalidita' della trasformazione). - Eseguita la pubblicita' di cui all'articolo precedente, l'invalidita' dell'atto di trasformazione non puo' essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.» «Art. 2500-ter (Trasformazione di societa' di persone). - Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di societa' di persone in societa' di capitali e' decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso. Nei

casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'art. 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'art. 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'art. 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.». «Art. 2500-quinquies (Responsabilità dei soci). - La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.». «Art. 2500-sexies (Trasformazione di società di capitali). - Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia. Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione. «Art. 2500-nonies (Opposizione dei creditori). - In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'art. 2445.».